REGOLAMENTO (CEE) N. 1437/91 DELLA COMMISSIONE

del 30 maggio 1991

relativo a massimali indicativi e a talune modalità supplementari d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi di ortofrutticoli tra il Portogallo e gli altri Stati membri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 251, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3651/90 del Consiglio, dell'11 dicembre 1990, che stabilisce le norme generali d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi di ortofrutticoli freschi tra il Portogallo e gli altri Stati membri [1], in particolare l'articolo 8,

considerando che, in applicazione del regolamento (CEE) n. 3659/90 del Consiglio, dell'11 dicembre 1990, relativo ai prodotti soggetti al meccanismo complementare applicabile agli scambi nel corso della seconda tappa di adesione del Portogallo [2], le cipolle e gli agli sono soggetti all'MCS a partire dal 1° gennaio 1991;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3819/90 della Commissione [3], modificato dal regolamento (CEE) n. 172/91 [4], ha stabilito le modalità d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi di ortofrutticoli freschi tra il Portogallo e gli altri Stati membri;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3651/90, è opportuno stabilire i massimali indicativi di cui all'articolo 251, paragrafo 1 dell'atto di adesione, per i periodi nei quali il mercato portoghese può considerarsi sensibile per detti prodotti ai sensi dell'articolo 2 dello stesso regolamento; che la determinazione di tali massimali deve tener conto di un aumento progressivo delle correnti di scambio tra la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e la Spagna da un lato e dall'altro, il Portogallo;

considerando che è opportuno stabilire l'importo della cauzione relativa ai titoli MCS prevista all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3651/90, onde assicurare il corretto funzionamento del regime;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le cipolle e gli agli dei codici indicati nell'allegato, i massimali indicativi di cui all'articolo 251, paragrafo 1 dell'atto di adesione e i periodi sensibili del mercato portoghese ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3651/90 sono stabiliti nello stesso allegato.

Articolo 2

Per i prodotti di cui all'articolo 1 l'importo della cauzione relativa ai titoli MCS di cui all'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3651/90 ammonta a 8 ecu per 100 kg di peso netto.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 24.
[2] GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 38.
[3] GU n. L 366 del 29. 12. 1990, pag. 41.
[4] GU n. L 19 del 25. 1. 1991, pag. 13.

ALLEGATO

Massimali indicativi di cui all'articolo 251, paragrafo 1 dell'atto di adesione

Codice NC	Designazione delle merci	Periodo sensibile	Massimale indicativo (in t)
0703 10 19	Cipolle	1. 6 — 31. 10. 1991	5 700
0703 20 00	Agli	1. 8 — 31. 12. 1991	1 000